

Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 7 - 02/02/2012 SC-fa

ARGOMENTO: Ambiente

Titolo: Ambiente - Decreto Legge “Cresci Italia” 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni in materia di mercato energetico, carburanti, rifiuti e imballaggi.

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd Decreto “Cresci Italia”), introduce modifiche anche in campo ambientale e dell’energia, precisamente nei tre settori del mercato energetico (articoli da 13 a 16 e da 21 a 24; articolo 65), dei carburanti (articoli da 17 a 20), e dei rifiuti e imballaggi (articoli 26 e 49). Di seguito, l’esame delle modifiche inerenti i settori menzionati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO ENERGETICO

Art. 13 - Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili

L’articolo prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), a decorrere dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge in esame, modifichi il sistema di determinazione del prezzo di riferimento del gas per i clienti “vulnerabili” che non hanno scelto il mercato libero (tra i clienti vulnerabili rientrano anche le imprese con un consumo annuo inferiore a 50.000 metri cubi). La finalità della norma è quella di introdurre -in attesa del perfezionamento della disciplina del mercato all’ingrosso di gas di cui all’art. 30 della L. 99/2009 (cd Borsa Gas)- un nuovo sistema di indicizzazione che tenga conto in modo più puntuale dei riferimenti internazionali di prezzo del gas.

Analisti del settore ritengono che, essendo la maggioranza delle offerte del mercato libero stabilite in base a parametri economici fissati dall’Aeeg, la norma in questione potrebbe impattare positivamente anche sulle utenze presenti nel mercato libero.

N.B.: Sono definiti vulnerabili: “i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui”. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

Art. 14 - Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

La norma è posta con l’obiettivo di aumentare la capacità di stoccaggio di gas naturale in favore delle imprese di servizi integrati di trasporto -a mezzo gasdotti esteri- e di rigassificazione -comprensivi dello stoccaggio di gas naturale-, finalizzati all’approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero. Modalità di assegnazione, quantità e tempistiche di aggiornamento delle quantità stoccabili disponibili verranno definite con apposito decreto ministeriale, in base anche ai principi regolatori definiti dall’Aeeg. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di sicurezza degli approvvigionamenti.

Art. 15 - Disposizioni in materia di separazione proprietaria

E' previsto il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge in esame per l'emanazione di uno specifico DPCM che preveda la separazione proprietaria tra la società ENI e SNAM. La Legge 290/2003 dispone infatti che "nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...) possa detenere, direttamente o indirettamente (...) quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale".

Art. 16 - Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

Allo scopo di favorire investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, i Ministeri competenti sono delegati a stabilire le modalità per attribuire specifiche quote delle maggiori entrate derivanti dalla produzione aggiuntiva di idrocarburi a vantaggio di progetti infrastrutturali ed occupazionali di crescita dei territori interessati dall'insediamento degli impianti produttivi.

Art. 21 - Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in commento, il Ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Aeeg, dovrà modificare la disciplina del mercato elettrico allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.

Entro il 28 febbraio 2012, l'Aeeg sarà tenuta ad effettuare un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili (eolico e fotovoltaico). In seguito a tale analisi, entro i successivi 60 giorni, l'Autorità dovrà adottare "con una propria delibera, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema" e definire "le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile".

Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Aeeg, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dei concessionari delle infrastrutture energetiche, definisce la specifica remunerazione relativa a determinati asset regolati, esistenti alla data della richiesta, senza che ciò comporti alcun aumento della remunerazione complessiva della tariffa (trattandosi di una specificazione del valore di alcuni asset).

Art. 22 - Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

Allo scopo di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, l'Aeeg è chiamata ad adeguare, entro due mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge, i propri provvedimenti in materia, per consentire una gestione più efficiente delle informazioni sui consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e per favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle Società di vendita ai dati gestiti dal Sistema Informatico Integrato (quest'ultimo diventa il nuovo soggetto gestore delle informazioni sui consumi di energia elettrica e gas dei clienti finali).

E' previsto inoltre che al mancato o incompleto rispetto degli obblighi informativi da parte degli operatori sia applicata, da parte dell'Aeeg, la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 93/2011.

Art. 23 - Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

E' prevista la verifica di assoggettabilità annuale del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 12 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il Piano è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.

Ai fini della verifica di assoggettabilità annuale a procedura VAS, il Piano di sviluppo della rete ed il collegato rapporto ambientale devono evidenziare, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Art. 24 - Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

Sono disposte specifiche misure dirette ad accelerare la disattivazione e lo smantellamento dei siti nucleari, e precisamente:

- una procedura semplificata per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi;
- una analoga procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi "urgenti", in attesa dell'autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, in modo da poter ridurre tempi e costi di realizzazione delle operazioni di smantellamento;
- la previsione del valore di "autorizzazione unica" (ricomprensente quello di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e in sostituzione di ogni provvedimento autorizzatorio, concessorio, di licenza o nulla osta) per gli atti relativi all'esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale;
- la disposizione che, per le attività inerenti lo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi e connesse con il finanziamento del Deposito Nazionale dei rifiuti nucleari, è possibile impiegare i fondi raccolti attraverso la componente tariffaria A5 (già presente nelle bollette elettriche dell'utenza); mentre le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale vengono destinate alla riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti;
- la previsione secondo cui, con successivi provvedimenti ministeriali, saranno definiti tempi e modalità di conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale.

Art. 65 - Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole sono esclusi dall'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Sono fatti salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore dello stesso Decreto, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Con riguardo agli incentivi, gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre sono equiparati a quelli realizzati su edifici, a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI

Art. 17 - Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera (retisti) potranno liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

A partire infatti **dal 30 giugno 2012**, eventuali clausole contrattuali che prevedono, per gli stessi gestori, forme di esclusiva nell'approvvigionamento, cessano di avere effetto

- per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita;
- e, comunque, per la parte eccedente il 50% di quanto erogato l'anno precedente dal singolo punto vendita.

Nei suddetti casi le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

Inoltre, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali ed al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante, anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione

Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato, il comma 2 dell'art. 17, stabilisce che:

a) in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazione di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori.

b) i titolari e i gestori degli impianti, da soli o in società cooperative, possono accordarsi affinché il gestore dell'impianto proceda al riscatto del medesimo, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Sempre al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato, il comma 4 dell'art. 17 prevede che in tutti gli impianti di distribuzione carburante sia consentito vendere ulteriori beni e servizi.

In particolare, è consentito:

- l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 5 della legge 287/1991;
- l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1500 mq.

Per quanto riguarda le suddette attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti (salvo rinuncia del titolare della suddetta licenza, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività).

Nel quadro della normativa di competenza degli Enti locali viene previsto che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non potrà essere subordinata al rispetto di vincoli inerenti la presenza obbligatoria di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, qualora vi siano degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

L'Aeeg dovrà inoltre provvedere a stabilire misure volte ad accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, a ridurre gli stessi oneri di allacciamento (in particolare per le aree dove tali impianti sono presenti in misura limitata), e a ridurre le penali per i "superi" di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

Art. 18 - Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati

La norma prevede che, presso gli impianti di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possano essere posti vincoli all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Art. 19 - Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

Un apposito decreto ministeriale definirà la nuova metodologia di calcolo del "prezzo medio del lunedì", rilevante ai fini del confronto internazionale. La nuova metodologia si baserà sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento self-service per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.

Sempre con decreti ministeriali verranno definite: nuove modalità di indicazione, per ciascun prodotto, dei prezzi in modalità non servito, senza indicazioni sotto forma di sconti, e secondo l'ordine, dall'alto al basso: gasolio, benzina, GPL, metano.

I prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio dovranno essere riportati su cartelloni separati.

Art. 20 - Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Vengono modificati i meccanismi di funzionamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti:

- rimozione del limite del 25% destinabile all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti;
- estensione su base triennale, non più biennale, del diritto a godere del contributo.

Entro il 30 giugno 2012, con decreto ministeriale sarà determinata l'entità sia dei contributi di cui sopra sia della nuova contribuzione al fondo, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E IMBALLAGGI

Art. 26 - Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

L'articolo introduce importanti modifiche ed integrazioni alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 con specifico riferimento agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi.

Per assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e garantire che i servizi siano offerti al miglior prezzo possibile, le modifiche sono volte a consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio (eliminato il divieto che limitava tale possibilità ai soli propri rifiuti).

In tal modo, gli operatori si vengono a trovare in una posizione paritaria rispetto al sistema collettivo CONAI, che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio, anche quelli del sistema autonomo.

Viene inoltre posto un termine certo, tramite il meccanismo del silenzio assenso, all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema di gestione degli imballaggi: le attività di gestione degli imballaggi che siano conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle specifiche prescrizioni di legge possono, infatti, essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'Ambiente.

Altre importanti modifiche interessano la quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, per rendere equo e proporzionato il versamento del Contributo Conai nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi. Conseguentemente vengono armonizzati gli articoli relativi alle sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai Consorzi e di mancato versamento dei relativi importi.

Art. 49 - Regime di utilizzo delle terre e rocce da scavo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 24 marzo 2012.